



REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
LEGGE REGIONALE 02 AGOSTO 1999, N. 20

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Prescrizioni generali

1. Il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Issime è disciplinato dal titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 Disciplina delle manifestazioni fieristiche", dal presente Regolamento nonché dagli altri Regolamenti comunali vigenti, in quanto pertinenti con la materia.
2. La vigilanza del mercato è affidata alla Polizia Municipale.

CAPITOLO II - ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE

Articolo 2 - Modalità di svolgimento commercio su area pubblica

1. Per aree pubbliche si intendono strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico.
2. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calmieratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa si istituisce un mercato settimanale stagionale, nel periodo compreso tra l'ultimo martedì di giugno e il primo martedì di settembre.
3. Non sono istituiti posteggi fuori mercato né spazi per le fiere.
4. Il commercio su aree pubbliche è esercitato secondo le modalità seguenti:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
4. I posteggi non sono provvisti di sistema di allaccio alla fognatura, acque ed energia elettrica.
5. La delimitazione dell'area e l'individuazione dei singoli posteggi con relativa numerazione e misure, è individuata nell'apposito atto amministrativo di cui



all'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20.

Articolo 3 - Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati

1. E' facoltà dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni statutarie e in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, deliberare in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei mercati con relativa modifica del presente regolamento.

Articolo 4 - Posteggio e relative dimensioni

1. Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, data in concessione al titolare dell'attività, nonché l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.
2. Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati.
3. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare.
4. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzo al di fuori dell'area del posteggio assegnato, con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.
5. E' vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista. E' vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.
6. E' altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5 - Rilascio autorizzazioni amministrative

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.
2. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a



novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte.

3. Ai sensi e per effetto dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 il rilascio delle autorizzazioni di tipo A avverrà sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) attestazione di invalidità non inferiore al 67%, rilasciata dal competente Servizio dell'U.S.L.;
 - d) attestazione dell'avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi;
 - e) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
 - f) ordine cronologico di spedizione.

Articolo 6 - Revoca del posteggio

1. Per rilevanti motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e mercati.

Articolo 7 - Migliorie

1. I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti resisi vacanti nel mercato, entro quindici giorni dalla comunicazione del Comune.
2. Decorso il termine di cui al precedente comma 1, si procederà con le stesse modalità di cui all'articolo 5 per la formazione della graduatoria dei richiedenti e l'assegnazione del posto.

CAPITOLO IV - VIABILITÀ

Articolo 8 - Area destinata alla sosta dei veicoli

1. La sosta dei veicoli adibiti all'attività di vendita deve avvenire entro l'area del posteggio assegnata.



CAPITOLO V – ORARI

Articolo 9 - Orario di vendita

1. Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20 l'orario massimo di vendita su area pubblica, è fissato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
2. Il mercato si effettuerà regolarmente anche qualora il giorno coincida con ricorrenze festive regolarmente riconosciute.
3. Se il posteggio non è occupato entro le ore 8,30, lo stesso sarà assegnato ai sensi del successivo articolo 15 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti).
4. In caso di gravi impedimenti, il posteggio può essere riservato al titolare per ulteriori trenta minuti, previo preavviso telefonico, non abitudinario, all'Ufficio di Polizia Municipale. Dopo tale ora il posto è a disposizione per l'assegnazione a venditori occasionali e il titolare non può reclamare alcun diritto o rimborso.
5. Le operazioni di allestimento delle attrezzature e delle esposizioni possono iniziare a partire dalle ore 7,30. L'area occupata del posteggio deve essere completamente sgombra entro le ore 14,30.
6. In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibili con lo svolgimento del mercato stesso o che pregiudichino la tutela della pubblica incolumità, il Sindaco può impedire l'accesso dei commercianti sull'area mercatale. Le suddette assenze non rilevano ai fini del calcolo del quarto del periodo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20.
7. Il Sindaco, con ordinanza motivata e per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e/o ridurre la dimensione dell'area e dei posteggi.

CAPITOLO VI - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 10 - Disciplina generale

1. Tutti coloro che accedono al mercato sono tenuti al rispetto delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, delle ordinanze del sindaco e delle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti della polizia municipale, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato della vigilanza.



PARAGRAFO 1 - VENDITORI ABITUALI

Articolo 11 – Definizione

1. Sono definiti venditori abituali gli operatori commerciali assegnatari di un posteggio a carattere continuativo.
2. La concessione ha durata decennale, non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni per mezzo del quale ciascuna autorizzazione è utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune, adottata per motivi di pubblico interesse.

Articolo 12 - Criteri di priorità

1. Nell'ipotesi di riassegnazione dei posteggi a soggetti già titolari di idonea autorizzazione amministrativa di tipologia A di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, i posteggi derivanti dalla ristrutturazione sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) titolarità di posteggio stagionale;
 - b) anzianità di presenza dell'azienda al mercato di Issime;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese dell'azienda (ex ditte) per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934;
 - d) dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A.;
 - e) sorteggio.

Articolo 13 - Assegnazione dei posteggi: graduatoria

1. Al fine di stilare la graduatoria, è nominata un'apposita commissione composta dal Segretario comunale, dal Vigile comunale e da un rappresentante degli operatori presenti sul mercato.
2. La graduatoria è affissa all'albo pretorio. E' possibile presentare osservazioni e proposte di modifica al competente Ufficio comunale che le accoglie o le respinge entro i successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori 15 giorni all'albo pretorio. Successivamente a detti termini si procede all'assegnazione dei posteggi ristrutturati con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito delle relative classi. Gli interessati devono decidere entro lo stesso giorno, pena la retrocessione all'ultimo posto della graduatoria.
3. Ogni posteggio non può essere occupato contemporaneamente da più imprese.

PARAGRAFO 2 - VENDITORI OCCASIONALI

Articolo 14 - Definizione



1. Sono definiti venditori occasionali coloro che non sono assegnatari di posteggio in via continuativa.
2. Costoro possono svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno liberi, nella zona di mercato.

Articolo 15 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è prioritariamente assegnato, di volta in volta, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata periodicamente e sarà esposta all'albo pretorio.
3. I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti.
4. Durante l'assegnazione i venditori occasionali che, senza giustificato motivo, sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione.
5. I venditori che non occupino o rifiutino il posto loro assegnato sono considerati assenti.
6. Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese.
7. E' fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPITOLO VII - DISCIPLINA DELLE VENDITE

Articolo 16 - Ammissione alle zone di mercato per la vendita

1. Sono ammessi al mercato i commercianti su area pubblica e i produttori agricoli, purché in regola con le autorizzazioni e con le concessioni del posteggio.
2. Il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti è previsto per tutti coloro che intendono effettuare vendite in qualsivoglia occasione.

Articolo 17 - Obblighi a carico del commerciante

1. Durante le operazioni di vendita, l'autorizzazione amministrativa al commercio deve essere permanentemente esposta in modo ben visibile sul banco ed essere esibita a ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale addetti al controllo.
2. Ogni articolo della merce in vendita deve essere munito di prezzo, in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.



Articolo 18 - Divieto per i commercianti

1. E' assolutamente vietato, nel collocare i banchi, fare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica.
2. E' vietato il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo.
3. Il piede del banco e i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta a impedire la penetrazione e il danneggiamento dell'asfalto.
4. Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria.
5. Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.
6. E' vietata la circolazione e il posteggio di automezzi e carri all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I carri e gli automezzi potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato. E' altresì vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno dei mercati, delle fiere e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguardo viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza e ogni altro aspetto.
2. In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico e il personale addetto alla sorveglianza.

CAPITOLO VIII - PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 20 - Disposizioni generali

1. Sono ammessi a effettuare la vendita nei mercati e nelle fiere i produttori agricoli, a condizione che vendano esclusivamente i prodotti ottenuti dalla coltura dei loro fondi, previa domanda in carta legale inoltrata all'Ufficio comunale competente, con i dovuti allegati, per l'assegnazione del posteggio.

Articolo 21 - Assegnazione dei posti agli agricoltori



1. Le assegnazioni dei posti destinati agli agricoltori sono effettuate secondo la data di presentazione della domanda. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. Qualora le domande abbiano la stessa data si procederà a stilare un'apposita graduatoria stabilita sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio;
 - b) minor numero di concessioni di posteggi;
 - c) anzianità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
2. Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.

CAPITOLO IX - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

Articolo 22 - Casi di decadenza

1. La decadenza della concessione del posteggio e conseguente revoca avviene, oltre che per i motivi indicati dal decreto legislativo 114/1998 e dalla legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, qualora il posteggio non sia utilizzato per quattro giorni nel periodo, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le giustificazioni per i casi di assenza previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 02 agosto 1999, n. 20, devono pervenire alla Polizia Municipale entro otto giorni dall'inizio dell'assenza.
3. Le assenze non comunicate entro il termine sono considerate ingiustificate.
4. Le giornate in cui le aree destinate allo svolgimento del mercato sono dichiarate impraticabili per eventi eccezionali, su disposizione del Sindaco o della Polizia Municipale non rilevano ai fini del calcolo delle assenze dei cui al precedente comma 1.

CAPITOLO X - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 23 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.



CAPITOLO XI - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 24 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1.** Il commercio su area pubblica in forma itinerante è praticabile sull'intero territorio comunale.
- 2.** Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da impartire odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare a distanza inferiore a 50 metri da servizi igienici e a m. 50 da eventuali depositi di rifiuti.
- 3.** E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 15,00. I commercianti itineranti devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio.
- 4.** Il sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendano necessari in occasioni di manifestazioni di carattere occasionali.

CAPITOLO XII - NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA

Articolo 25 - Disposizioni generali

- 1.** L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme igieniche-sanitarie che disciplinano sia la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 26 - Vendita di generi alimentari

- 1.** Nel mercato è proibito uccidere, spennare il pollame e sviscerare polli e conigli; è vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.
- 2.** La vendita di polli, conigli e di ogni altro tipo di carne allo stato fresco deve essere fatta su banchi attrezzati con piani di marmo, acciaio inossidabile o altro materiale lavabile, con vetrine di protezione verso il pubblico, possibilmente refrigerate e la merce esposta protetta da reti, veli antimosche e vetri scorrevoli.



3. I banchi di vendita di generi ittici devono avere il piano di marmo o materiale lavabile inclinato e provvisto di fori per il gocciolamento dell'acqua che non dovrà comunque avvenire sul suolo pubblico; la merce deve essere protetta da reti o veli antimosche.
4. Tutti i commercianti di alimenti devono munire, a proprie spese, i banchi sul fronte vendita delle opportune protezioni, in modo che l'utenza non possa toccare la merce esposta.
5. Tali disposizioni sono valide anche per gli autobanchi e per tutte le occasioni di commercio su aree pubbliche.

Articolo 27 - Operazioni di pulizia

1. I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.
2. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi.
3. Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi di polietilene. I sacchi devono essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori. I cartoni e le cassette, ripuliti da ogni genere di rifiuto (compresa la carta), devono essere piegati e legati in modo ottenere delle dimensioni notevolmente ridotte. Lo smaltimento di tale rifiuto potrà essere effettuato nel centro di raccolta adiacente l'area mercatale, avendo cura di impilare in modo ordinato cassette e cartoni.
4. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco.
5. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

CAPITOLO XIII - RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO

Articolo 28 - Spostamento del mercato

1. L'eventuale spostamento del mercato o parte di esso, come da articolo 3 del presente regolamento, non pregiudica la riscossione dei diritti di occupazione né interrompe o modifica il corso dell'abbonamento che si intende stipulato per uno spazio generico purché di uguali dimensioni.

Articolo 29 - Venditori occasionali

1. Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dovuto dai venditori occasionali sarà riscosso giornalmente.
2. Il mancato pagamento del canone di cui al comma precedente darà luogo



all'espulsione immediata del mercato fatte salve le procedure per la riscossione coattivo del canone evaso e delle somme accessorie dovute in conseguenza della condotta illegittima dell'evasore.

CAPITOLO XIV - SANZIONI

Articolo 30 - Disposizioni generali

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno a carico dei trasgressori, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 oltre che dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Furti e incendi

1. L'amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verificano nel mercato.

Articolo 32 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti.

--==ooOoo==--

Il presente regolamento comunale è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 22.12.2004, divenuta esecutiva in data 23.12.2004.

*Il Segretario comunale
Elvina Consol*

--==ooOoo==--



INDICE

CAPITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Prescrizioni generali
CAPITOLO II	ZONE DI MERCATO E LIMITI DI OCCUPAZIONE
Articolo 2	Modalità di svolgimento commercio su area pubblica
Articolo 3	Istituzione, spostamento e soppressione dei mercati
Articolo 4	Posteggio e relative dimensioni
CAPITOLO III	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 5	Rilascio autorizzazioni amministrative
Articolo 6	Revoca del posteggio
Articolo 7	Migliorie
CAPITOLO IV	VIABILITÀ
Articolo 8	Area destinata alla sosta dei veicoli
CAPITOLO V	ORARI
Articolo 9	Orario di vendita
CAPITOLO VI	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Articolo 10	Disciplina generale
<u>Paragrafo 1</u>	<u>Venditori abituali</u>
Articolo 11	Definizione
Articolo 12	Criteri di priorità
Articolo 13	Assegnazione dei posteggi: graduatoria
<u>Paragrafo 2</u>	<u>Venditori occasionali</u>
Articolo 14	Definizione
Articolo 15	Assegnazione giornaliera dei posti vacanti
CAPITOLO VII	DISCIPLINA DELLE VENDITE
Articolo 16	Ammissione alle zone di mercato per la vendita
Articolo 17	Obblighi a carico del commerciante
Articolo 18	Divieto per i commercianti
Articolo 19	Disposizioni finali
CAPITOLO VIII	PRODUTTORI AGRICOLI
Articolo 20	Disposizioni generali
Articolo 21	Assegnazione dei posti agli agricoltori
CAPITOLO IX	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO
Articolo 22	Casi di decadenza
CAPITOLO X	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Articolo 23	Autorizzazioni temporanee
CAPITOLO XI	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
Articolo 24	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
CAPITOLO XII	NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA
Articolo 25	Disposizioni generali
Articolo 26	Vendita di generi alimentari
Articolo 27	Operazioni di pulizia
CAPITOLO XIII	RISCOSSIONI DEI DIRITTI DI POSTEGGIO
Articolo 28	Spostamento del mercato
Articolo 29	Venditori occasionali
CAPITOLO XIV	SANZIONI
Articolo 30	Disposizioni generali
CAPITOLO XV	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31	Furti ed incendi
Articolo 32	Norme finali

==ooOoo==